

MISURE PREVISTE ZONA GIALLA

DPCM 02.03.2021 e D.L. 22.04.2021

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

SPOSTAMENTI

- **coprifuoco dalle 22 alle 5** (*con spostamenti solo con autocertificazione*);
- Gli **spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zona arancione e rossa**, oltre che per i già previsti **motivi di lavoro, necessità e salute**, nonché per il **rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione**, sono liberamente **consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19**, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l'effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo;
- **Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.** Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

RISTORAZIONE - ALBERGHI

- **Dal 26 aprile, nelle zone gialle, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto anche a cena,** rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.
- **Dal 1 giugno, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 18.00** rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati
- **consentito asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti - consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata;**

- **obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
- consentite le attività delle mense e del catering continuativo; per quanto concerne le modalità di svolgimento attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, rimane in vigore la direttiva del Ministero dell'Interno del 22.01.2021, che consente in "area arancione" e in "area rossa" lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell'attività di ristorazione all'interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l'esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande
- aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- **consentite** le attività delle **strutture ricettive** a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; **consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.**

COMMERCIO

- **obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, garantire ingressi dilazionati e sosta nei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni; obbligo di rispettare le misure previste negli allegati 10 e 11;**
- **obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.**

ALTRE ATTIVITA'

- **Consentite** le attività inerenti ai **servizi alla persona;**
- **aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi,** a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. **A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.** Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai

luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.

- **Rimangono sospese** le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso;
- **Dal 26 aprile**, in zona gialla, è **consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto** in conformità alle linee guida vigenti. E' comunque interdetto l'uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.
- **Dal 15 maggio**, in zona gialla, **sono consentite le attività delle piscine all'aperto** in conformità alle linee guida vigenti.
- **Dal 1 giugno**, in zona gialla, sono **consentite le attività delle palestre** in conformità alle linee guida vigenti.
- **Sospese sale bingo, scommesse e casinò** anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
- **Dal 1 luglio**, in zona gialla, **sono consentite le attività dei centri termali** rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
- **Dal 1 luglio**, in zona gialla, sono altresì **consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento** rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.
- **Dal 26 aprile gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e con l'obbligo di distanza di almeno 1 metro** per gli spettatori non abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e, comunque, con un numero massimo di spettatori non superiore a 1000, per gli spettacoli all'aperto e a 500 per quelli al chiuso per ogni singola sala.
- **Dal 1 giugno**, nelle zone gialle, **le disposizioni per gli spettacoli all'aperto si applicano anche agli eventi e alle competizioni** di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 1000 per gli impianti all'aperto e a 500 per quelli al chiuso
- **Dal 15 giugno**, in zona gialla, è **consentito lo svolgimento in presenza di fiere** rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati e fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non comportino afflusso di pubblico. **Dal 1 luglio**, in zona gialla, sono inoltre **consentiti convegni e i congressi** nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati